



Larino 20 Giugno 1977

A 12

Ufficio del Registro

All'Intendenza Finanza  
alla Ragioneria Prov.le  
dello Stato-CAMPOBASSO

DI LARINO

e pc. All'ENEL-Compertim.-ROMA

Prot. N. 345

Alleg. N. 2

Risposta alla nota del

Dir. As. N. 2

OGGETTO: Art. 7/56 II^ Ctg. Demanio-Ex Casacalenda  
Canone Demaniale derivazione acqua per uso trasforma-  
zione energia elettrica-già SEDAC e ora ENEL.=

RICHIESTA URGENTISSIMA:

Premesso che questo Ufficio per effetto della  
scadenza della concessione in oggetto indicata  
(Scadenza 31.1.1977), confermata dalla stessa  
Ragioneria Provinciale dello Stato che non ha più  
incluso il carico nella relativa lista per l'anno  
1977, si è rifiutato di introitare il canone del  
periodo 1.2.1977-31.1.1968 che l'ENEL aveva offerto  
di pagare con lettera N. 367 del 1.3.1977;

Che l'ENEL suddetto insiste che in ogni caso questo  
Ufficio avrebbe dovuto continuare a riscuote il  
canone in forza dell'art. 9 dell'Art. 4 della  
legge 6.12.1962 N. 1643, che non prevede alcuna sca-  
denza per tale tipo di concessione;

Tutto ciò premesso, si pregano Gli Uffici in indi-  
rizzo, di voler dare le direttive del caso, e se  
la tesi perorata dall'ENEL dovesse risultare esatta,  
di voler far sapere anche se il canone 1.2.1977  
31.1.1978 deve essere introitato senza interessi  
moratori.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro  
e si ringrazia.

IL DIRETTORE  
(G. Pellegrini)

Stampa: INTENDENZA FINANZA CAMPOBASSO  
20 GIUGNO 1977  
DEPT. N. 7963